— disporre il risarcimento del danno morale subìto dalla ricorrente, stimato ex aequo et bono in EUR 20 000;

— condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Ricorso proposto il 1° dicembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-136/14)

(2015/C 034/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: D. de Abreu Caldas, avocat)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione adottata dalla Commissione che concede al ricorrente retroattivamente l'indennità di dislocazione, nei limiti in cui la retroattività è limitata al 1° settembre 2013, in quanto il ricorrente sostiene che la Commissione dovrebbe accordargli tale indennità a decorrere dalla sua assunzione presso la Commissione, il 1° luglio 1999.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione del PMO del 29 gennaio 2014 di accordargli il beneficio dell'indennità di dislocazione, prevista dall'articolo 4 dell'allegato VII dello Statuto, con effetto retroattivo dal 1° settembre 2013, invece che a decorrere dalla data della sua assunzione, il 1° luglio 1999;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-137/14)

(2015/C 034/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Servizio europeo per l'azione esterna, del 29 gennaio 2014, di risolvere il contratto a tempo indeterminato del ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione del SEAE, comunicata al ricorrente con lettera del SEAE del 29 gennaio 2014, di risolvere il suo contratto di lavoro, con un termine di preavviso di sette mesi, in data 31 agosto 2014 a mezzanotte,

— condannare il SEAE a versare al ricorrente un risarcimento dei danni morali, di importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, causatigli dalla decisione del SEAE di cui alla prima conclusione,

— condannare il SEAE a risarcire interamente, in particolare mediante il versamento di tutte le spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi, il danno materiale causato al ricorrente dal comportamento illecito del SEAE (dedotto il sussidio di disoccupazione e la retribuzione del posto di lavoro cui è stato assegnato),

in subordine, per il caso in cui non si giunga, per difficoltà di natura fattuale o giuridica, a reintegrare il ricorrente nel suo servizio e/o a garantirgli le precedenti condizioni di lavoro, condannare il SEAE a risarcire al ricorrente i danni materiali causatigli dall'illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell'arco della vita e il reddito che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerando i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni,

— condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-138/14)

(2015/C 034/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione, decisione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

— Dichiarare l'illegittimità dell'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;

— annullare la decisione del 17 febbraio 2014 di calcolare le annualità riconosciute nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in caso di trasferimento dei propri diritti a pensione in tale regime, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

— condannare la Commissione alle spese.